

PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE

N° 5/2018 DEL 15 MARZO 2018

IL VERSAMENTO DEL SALDO IVA DOPO IL 16 MARZO

L'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale del periodo d'imposta 2017 deve essere versata entro il 16 marzo 2018. Per chi non avesse rispettato la scadenza ricordiamo però che sono diverse le opzioni a disposizione (da aggiungersi al versamento tardivo mediante ravvedimento operoso).

Il versamento del saldo annuale può essere rateizzato in rate di pari importo di cui:

- la prima deve essere versata entro il 16 marzo;
- quelle successive devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza (16 aprile, 16 maggio, e così via) ed in ogni caso l'ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre.

Sull'importo delle rate successive alla prima è dovuto l'interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile (pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dell'0,66%, la quarta dell'0,99% e così via).

Quindi, il mancato versamento alla data del 16 marzo del saldo potrebbe essere circoscritto alla prima rata: si potrebbe quindi ravvedere il versamento della prima rata ed effettuare i successivi versamenti regolarmente e senza dover aggiungere sanzioni.

Inoltre, il versamento del saldo IVA può anche essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base al Modello Redditi, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d'interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo. In questo caso, l'Agenzia Entrate, in sede di Telefisco 2018, ha confermato che, per effetto di quanto disposto dal comma 11-bis, art. 37, della D.L. n. 223/2006, gli adempimenti fiscali (compresi gli obblighi di versamento) che scadono tra il 1° ed il 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione e quindi, considerato che nel 2018 il 30 giugno cadrà di sabato, i 30 giorni successivi alla scadenza del termine per il saldo delle imposte sui redditi del 30 giugno 2018 (slittato al 2 luglio 2018) scadranno il 1° agosto 2018 e di conseguenza il 20 agosto per la "proroga estiva).

Ne consegue che il mancato versamento del saldo IVA 2017 entro il 16 marzo 2018 potrà essere "sanato" mediante:

- ravvedimento operoso dell'importo dovuto al 16 marzo 2018, eventualmente limitato alla prima rata;
- versamento entro il 2 luglio 2018, dell'importo dovuto al 16 marzo 2018 maggiorato degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al termine di pagamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi;
- versamento entro il 20 agosto 2018, maggiorando le somme da versare (al 2 luglio) dello 0,40%, a titolo di interesse corrispettivo.

LA COMPENSAZIONE ORIZZONTALE DEL CREDITO IVA 2017

I contribuenti che hanno presentato la dichiarazione Iva 2018 o che la presenteranno entro il termine fissato per il 30 aprile 2018 hanno la possibilità di procedere alla compensazione orizzontale dei crediti IVA eccedenti i 5.000 euro maturati nel corso del periodo d'imposta 2017, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

L'importo da compensare potrà superare i 5.000 euro, solo in caso di dichiarazione IVA asseverata da un professionista abilitato o sottoscritta dall'organo di controllo contabile.

Qualora, entro il termine di presentazione, non sia stato apposto il visto di conformità su una Dichiarazione con un credito IVA a rimborso o in compensazione oltre i 5.000 euro, è possibile apporre il visto presentando una Dichiarazione integrativa; in questo caso la compensazione oltre i 5.000 euro sarà possibile a decorrere dal decimo giorno successivo all'invio dell'integrativa.

PER LE COMPENSAZIONI "ORIZZONTALI", IL LIMITE DI 700MILA EURO OPERA PER CIASCUN ANNO SOLARE

Ricordiamo che il limite complessivo di 700mila euro per le compensazioni orizzontali di crediti d'imposta opera per ciascun anno solare (e non per modello dichiarativo).

Rappresenta quindi il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale in un anno solare.

Tale limite non è però applicabile quando specifiche disposizioni di legge lo prevedano: è il caso di molti crediti di imposta, normalmente di natura agevolativa (per esempio il credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo ex articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013).

PRESENTAZIONE DEL MODELLO EAS

Il prossimo 3 aprile 2018 (il 31 marzo cade di sabato e il 2 aprile è il lunedì di Pasqua) sarà l'ultimo giorno utile per l'invio telematico del "Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi", nel caso in cui, nel corso del 2017, si siano verificate variazioni di alcuni dei dati dell'ente precedentemente comunicati.

La trasmissione del modello dovrà avvenire in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, utilizzando il modello EAS.

AGEVOLAZIONI CONFERMATE SULL'ACQUISTO DI UN NUOVO IMMOBILE SE QUELLO PRE-POSSEDUTO È CONSIDERATO "INIDONEO ALL'USO"

Con la sentenza n. 2565 del 2 febbraio 2018 la Corte di Cassazione, Sezione V Civile, ha chiarito che le agevolazioni spettanti per l'acquisto di un immobile destinato ad essere prima casa spettano anche al contribuente in possesso di un'altra casa (acquistata senza agevolazioni nel medesimo comune), nell'ipotesi in cui quest'ultima sia considerata inidonea all'uso abitativo.

La Suprema Corte ha inoltre precisato che «l'idoneità» della casa di abitazione pre-posseduta va valutata sia in senso oggettivo (effettiva inabitabilità), che in senso soggettivo (fabbricato inadeguato per dimensioni o caratteristiche qualitative), nel senso che ricorre l'applicazione del beneficio anche all'ipotesi di disponibilità di un alloggio che non sia concretamente idoneo, per dimensioni e caratteristiche complessive, a soddisfare le esigenze abitative dell'interessato.

COMUNICAZIONE DEI DATI FATTURE II SEMESTRE 2017: SCADENZA AL 6 APRILE 2018

Scade il 6 aprile 2018 il termine per la trasmissione telematica dei dati fattura relativi al II semestre 2017. Entro il 6 aprile 2018 dovranno quindi essere trasmesse:

- le comunicazioni obbligatorie dei dati delle fatture relative al II semestre 2017;
- le comunicazioni opzionali dei dati delle fatture emesse e ricevute nel II semestre 2017;
- le integrazioni e le correzioni di dati già trasmessi e relativi al I semestre 2017, senza applicazione di alcuna sanzione.

Si ricorda che il Provvedimento n. 29190/2018 dell'Agenzia Entrate ha limitato l'invio a:

- il numero di partita IVA delle controparti (o il codice fiscale);
- la data e il numero della fattura, bolletta doganale o nota di variazione;
- la base imponibile, l'aliquota e l'imposta;
- la tipologia dell'operazione.

CONSOLIDATO FISCALE NAZIONALE: L'OPZIONE ED IL TACITO RINNOVO

Il regime opzionale di tassazione del consolidato nazionale (artt. 117 - 128 del TUIR) è stato modificato mediante l'approvazione del DM 1.3.2018

Le modifiche si sono rese necessarie alla luce del DL 193/2016, che ha introdotto, al termine del triennio di validità, il rinnovo tacito dell'opzione per la tassazione di gruppo, salvo che venga espressamente revocata secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione

A seguito delle modifiche, l'esercizio congiunto dell'opzione per la tassazione di gruppo:

- deve essere comunicato dalla società controllante all'Agenzia Entrate tramite la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo di imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione;
- deve contenere la denominazione o ragione sociale e il codice fiscale delle società che esercitano l'opzione, la qualità di controllante ovvero di controllata, l'individuazione delle società che hanno eventualmente effettuato il versamento d'acconto in modo separato, il criterio utilizzato per l'eventuale attribuzione delle perdite residue in caso di interruzione anticipata della tassazione di gruppo, o di revoca dell'opzione.

CORREZIONE DELLE CU CON SANZIONI RIDOTTE

Entro 60 giorni dal termine del 7 marzo per l'invio delle CU, e cioè entro il 7 maggio (il 6 cade di domenica) è possibile inviare o reinviare le certificazioni uniche errate od omesse.

La sanzione ordinaria di 100 euro per certificazione è così ridotta ad un terzo e cioè a 33,33 euro, con sanzione massima applicabile di 20.000 euro per singolo sostituto.

Invece Dall'8 maggio in poi, l'invio tardivo o il reinvio della certificazione errata è punito con la sanzione di 100 euro per singola CU, con una sanzione massima applicabile per singolo sostituto pari a 50.000 euro.

PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO DEL LAVORO

N° 5/2018 DEL 15 MARZO 2018

COLLABORATORI FAMILIARI E ISCRIZIONE A INPS E INAIL

Ispettorato Nazionale del Lavoro, lettera circolare 15 marzo 2018 n. 50, INPS, Messaggio 14 marzo 2018 n. 1138

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito quali sono i criteri in base ai quali il personale ispettivo può valutare l'obbligatorietà dell'iscrizione previdenziale, all'INPS e all'INAIL, dei collaboratori o coadiuvanti familiari delle imprese artigiane, agricole e commerciali.

Per quanto riguarda l'obbligatorietà dell'iscrizione all'INPS, l'Ispettorato preliminarmente fa presente che l'esame delle attività prestate dai collaboratori o coadiuvanti familiari non può prescindere dalla valutazione concreta delle singole attività. In particolare, se il familiare, essendo pensionato o impiegato full-time, non assicura una presenza continuativa in azienda, è possibile ricondurre verosimilmente tali prestazioni ad esigenze solidaristiche temporalmente circoscritte ed escluderle dall'obbligo di iscrizione alla relativa gestione previdenziale.

La prestazione può dirsi occasionale quando non supera i 90 giorni nell'anno, opportunamente riproporzionati in caso di attività stagionale. I verbali ispettivi dovranno comunque essere puntualmente motivati in ordine alla ricostruzione del rapporto in termini di prestazione lavorativa abituale o prevalente.

Inoltre, l'INPS ha emanato il messaggio n. 1138 del 14 marzo 2018, con il quale fornisce i criteri per l'esatta individuazione dei destinatari dell'iscrizione alla Gestione Artigiani e dei c.d. artigiani di fatto. Il messaggio illustra gli esempi più frequenti di soggetti erroneamente iscritti alla Gestione Artigiani e ricorda, inoltre, che le risultanze dell'accertamento della commissione provinciale artigianato devono sempre essere inviate al registro delle imprese per la valutazione degli elementi acquisiti e per l'eventuale segnalazione alle autorità locali di esercizio abusivo di attività artigiana. Nei casi in cui l'accertamento abbia esito positivo, la decorrenza da attribuire all'iscrizione di un artigiano di fatto coinciderà naturalmente con la data di inizio dell'attività, nei limiti della prescrizione quinquennale. L'Istituto fa presente, infine, con riferimento al contenzioso amministrativo e giudiziario giacente in materia, che le strutture territoriali, effettuate le opportune verifiche su provvedimenti ispettivi che hanno dato luogo ad iscrizioni non conformi al contenuto del presente messaggio, potranno agire in autotutela in presenza dei presupposti su richiamati, rinviando le pratiche già istruite in maniera differente alle competenti Direzioni Regionali/Direzioni di Coordinamento Metropolitano per le opportune valutazioni.

Per quanto riguarda la tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall'INAIL dei collaboratori familiari nei settori dell'artigianato, dell'agricoltura e del commercio, restano valide le precisazioni già fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (lettera circolare n. 14184/2013): l'iscrizione è obbligatoria se l'attività viene prestata per più di 10 giorni l'anno.

LAVORO INTERMITTENTE E VALUTAZIONE DEI RISCHI

Ispettorato Nazionale del Lavoro, lettera circolare 15 marzo 2018 n. 49

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, nella lettera circolare n. 49 del 2018, chiarisce che il contratto di lavoro intermittente viene riqualificato in contratto subordinato a tempo indeterminato nel caso in cui il datore di lavoro non abbia adempiuto agli obblighi imposti dalla disciplina sulla sicurezza del lavoro. Ciò a tutela dei lavoratori a chiamata che sono più bisognosi di tutela in quanto non stabilmente inseriti all'interno dell'organizzazione aziendale. L'Ispettorato Nazionale del Lavoro interviene in materia di violazione delle disposizioni sulla sicurezza del lavoro (art. 14 D.Lgs. n. 81/2015) riguardo il divieto di stipula del contratto di lavoro intermittente in assenza della valutazione dei rischi, facendo riferimento alle sentenze intervenute in materia. Infatti, la Corte di Cassazione ha più volte espresso il principio in base al quale la contrarietà a norma imperativa di un contratto di lavoro "atipico" ne comporta la nullità parziale con conseguente conversione dello stesso nella "forma comune" di contratto di lavoro subordinato, quindi a tempo pieno e indeterminato. Tale principio è ancora più valido con riferimento alla protezione di lavoratori "che hanno minore familiarità con l'ambiente di lavoro, come accade di solito per i dipendenti assunti con contratto di lavoro intermittente che non sono stabilmente inseriti nell'organizzazione aziendale. Anche la Corte Costituzionale ha chiarito, in riferimento alla fattispecie del contratto a tempo parziale, come la sanzione della nullità del contratto di lavoro per contrarietà a norma imperativa non possa non trovare un necessario contemperamento nella necessità di salvaguardare il lavoratore cui il testo contrattuale si presume essere stato imposto. L'assenza della valutazione del rischio costituisce un vizio del contratto che va corretto, a prescindere dalla presenza di una norma "sanzionatoria" espressa. Il contratto di lavoro intermittente, in assenza del documento di valutazione dei rischi, si considera nullo, con conseguente riconducibilità del rapporto di lavoro alla fattispecie tipica del contratto di lavoro a tempo indeterminato. In ogni caso, però, i trattamenti, retributivo e contributivo, dovranno essere corrisposti in base al lavoro, in termini quantitativi e qualitativi, realmente effettuato sino al momento della conversione.

LICENZIAMENTO PER ATTIVITÀ SVOLTA DURANTE LA MALATTIA

Corte di Cassazione, Sentenza 13 marzo 2018 n. 6047

La Corte di Cassazione riguardo una causa concernente il licenziamento di un lavoratore che, in stato di malattia aveva prestato la propria attività in un concerto durante una festa patronale, ha osservato che: lo svolgimento di altra attività è, in linea di principio, idonea a giustificare il recesso per violazione dei principi di correttezza e buona fede e degli obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà. L'espletamento della attività extra lavorativa costituisce un illecito disciplinare non solo se pregiudica la ripresa dell'attività ma anche quando la ripresa è solo messa in pericolo dalla condotta imprudente

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.

Cordiali saluti.

Studio Bergamini Associati